



Comune di San Sperate

Provincia Sud Sardegna

web: www.sansperate.net

e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

AREA 4 - Tecnica e Manutentiva UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Ordinanza n. 20 del 22/12/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA A CONSENTIRE IL RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI (art. 191 del D.Lgs. 152/2006)

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la determinazione U.T. n. 178 del 02.09.2013 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva, l'appalto per il servizio di IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE DI SAN SPERATE (art. 83 D.Lgs. 163/2006), alla società ECOLOGICA di F. PODDA & C. srl, (P. IVA: 01923580920) con sede in Villasor (CA), via San Sperate s.n., che ha praticato il ribasso dell'8,317 sull'importo posto a base di gara e, pertanto, per l'importo di € 4.114.218,97 (IVA esclusa), al quale vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 57.751,08 (IVA esclusa), per un totale di € 4.171.970,05 (IVA esclusa) per una durata di anni sei;
- il contratto Rep. N. 864 del 28.11.2013 del "Servizio di igiene Urbana e servizi annessi nel territorio comunale di San Sperate" per la durata di sei anni - CIG: 4505729531 stipulato con la ditta ECOLOGICA di F. PODDA & C. srl di Villasor - P. IVA: 01923580920;
- la Determinazione U.T. n. 72 del 12.06.2015 con il quale si è preso atto che a decorrere dal 01.04.2015 il Consorzio FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. con sede in Cesena in Via Violetti n. 336 C. F. /P. IVA 02252620402 ha sostituito la Società ECOLOGICA di Francesco PODDA & C. con sede in Via San Sperate snc a Villasor P. IVA: 01923580920 nel Servizio di igiene Urbana e servizi annessi nel territorio comunale di San Sperate di cui al contratto Rep. N. 864 del 28.11.2013;
- l'Ordinanza n. 12 del 28.11.2019 con la quale si ordina alla ditta Consorzio FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. con sede in Cesena in Via Violetti n. 336 C. F. /P. IVA 02252620402 di effettuare i servizi di igiene ambientale, come descritti negli atti di cui al contratto Rep. 864 sottoscritto in data 28 novembre 2013, per il periodo dal 1 dicembre 2019 al 31 maggio 2020;
- la Determinazione U.T. n. 28 del 30.04.2020 con il quale si è preso atto che a decorrere dal 01.03.2020 la ditta FORMULA AMBIENTE S.p.A con sede in Via dei Rottamai 51 - cap 47521 CESENA - P. IVA 04476870409, in forza dell'atto pubblico Rep. n.13.679, fascicolo n. 6.728 del 06/02/2020 h. 10.15 Notaio Marcello Porfiri notaio in Cesena, ha sostituito la società Consorzio FORMULA AMBIENTE Soc. Coop con sede in Cesena in via Violetti n. 336 C.F./ P.I. 02252620402 nel servizio di Igiene Urbana e servizi annessi nel territorio comunale di San Sperate di cui al contratto Rep. 864 del 28.11.2013 e della successiva Ordinanza Sindacale 12 del 28/11/2019;

RISCONTRATO che l'Ordinanza n. 10 del 29/05/2020 scadrà il 31/dicembre/2020 e che le procedure per l'affidamento del nuovo appalto del servizio sono ancora in itinere;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C n. 63 del 03.07.2019 con la quale l'Amministrazione ha fornito indirizzi al Responsabile dell'Area Tecnica per procedere all'affidamento di un incarico di progettazione del nuovo servizio di igiene urbana e soprattutto l'incarico di supporto al RUP nelle varie fasi della procedura di gara ad altri soggetti/ Ditte specializzate al fine di poter procedere ad effettuare una valutazione autonoma e comparativa con il progetto predisposto dai tecnici incaricati dall'Unione dei Comuni e scegliere soluzione progettuale/organizzativa più confacente alle esigenze del territorio di San Sperate;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva n°152 del 29/10/2019 con la quale ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, è stato affidato l'incarico specialistico per la redazione della RELAZIONE SULLO STATO DI FATTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI ATTUALE ED ANALISI CRITICITA', COSTI E NUOVE PROSPETTIVE FUTURE alla Società E.S.P.E.R. SRL di Torino;

RICHIAMATA la delibera G.C. 113 del 28/10/2020 con la quale si prende atto della RELAZIONE SULLO STATO DI FATTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI ATTUALE ED ANALISI CRITICITA', COSTI E NUOVE PROSPETTIVE FUTURE, presentata dalla Società E.S.P.E.R. Srl e contestualmente si impartisce direttiva al Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva per adottare gli atti di propria competenza per affidare l'incarico per il proseguimento dell'attività di progettazione del servizio in forma singola e non associata;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva n° 181 del 27/11/2020 con la quale ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, si affida l'INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO TECNICO, DEGLI ATTI DI GARA E PER L'ASSISTENZA TECNICA AL RUP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL COMUNE DI SAN SPERATE - CIG Z152F3C4A alla Società E.S.P.E.R. SRL di Torino;

CONSIDERATO CHE:

- alla scadenza dell'Ordinanza n. 10/2020, prevista per il giorno 31 DICEMBRE 2020, non sarà ancora individuato il soggetto economico responsabile dell'esecuzione del nuovo servizio da appaltare; conseguentemente è necessario assicurare la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, trasporto a recupero e/o smaltimento nel territorio comunale;
- ricorrono i motivi dell'urgenza per affidare mediante provvedimento "extra ordinem" la continuazione del servizio in favore della ditta Formula Ambiente SpA alle medesime condizioni di cui al contratto citato in premessa;

RITENUTO CHE non esistono le condizioni per applicare gli istituti ordinari, infatti sia l'affidamento diretto sia una procedura aperta o negoziata con altri operatori del settore implicherebbe sia tempistiche non accettabili sia la maggiore difficoltà di garantire lo stesso livello di qualità dei servizi fondato attualmente su strutture quali le isole ecologiche e il cantiere di proprietà della società di cui fanno parte i comuni in parola;

VISTO:

- l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce "[...]Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";
- l'art. 50, comma 5 medesimo Testo Unico che stabilisce "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana [...]*";

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 a norma del quale, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni

di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, *il Sindaco possa emettere nell'ambito rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;*

CONSIDERATO che il servizio di igiene ambientale non possa essere sospeso senza creare pregiudizio alla pubblica salute per l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria;

RILEVATO pertanto che ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela igienico sanitaria ed ambientale, per cui si debba assicurare la continuità del servizio nelle more della definizione delle procedure per l'affidamento del pubblico servizio nel rispetto della normativa vigente in materia e che non possa essere imputato a questa Amministrazione Comunale alcun ritardo nell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio;

VISTO l'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani;

RITENUTO pertanto necessario e doveroso procedere alla proroga di sei (6) mesi del contratto con la ditta FORMULA AMBIENTE S.p.A con sede in Via dei Rottamai 51 - cap 47521 CESENA - P. IVA 04476870409 di modo che sia consentito l'espletamento delle procedure amministrative, volte all'avvio del bando per l'affidamento del servizio d'igiene urbana, senza che vi sia un'interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ricorrendone i motivi di necessità ed urgenza.

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

- In via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico sanitaria, alla FORMULA AMBIENTE S.p.A con sede in Via dei Rottamai 51 - cap 47521 CESENA - P. IVA 04476870409 nella persona del legale rappresentante, di effettuare i servizi di igiene ambientale, come descritti negli atti di cui al contratto Rep. 864 sottoscritto in data 28 novembre 2013, per il periodo dal 1 Gennaio 2021 al 30 Giugno 2021 o minor periodo, laddove le procedure di approvazione del progetto e del conseguente procedimento per l'individuazione del nuovo soggetto economico e la corrispondente stipula del contratto dovessero definirsi prima della predetta data.

- Pertanto si dà atto che la presente ordinanza decadrà immediatamente nella data di inizio del servizio da parte dell'operatore economico risultante affidatario dalle suddette operazioni di gara.

- Ai competenti uffici comunali la gestione amministrativa e finanziaria per rendere esecutiva la presente ordinanza secondo la vigente Convenzione associativa.

Stante l'urgenza, il presente provvedimento deve intendersi immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

DEMANDA

alla Forze di Polizia il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

AVVERTE

a norma dell'art. 3, c. 4 della L. 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni naturali consecutivi dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ovvero entro 120 giorni naturali consecutivi al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario.

L'inosservanza del presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata attraverso l'affissione all'Albo Pretorio e che sia trasmessa, per l'espletamento degli atti che ne conseguono a tutti i soggetti sotto elencati:

Al Sua Eccellenza il Prefetto di Cagliari

gabinetto.prefca@pec.interno.it

All'Assessorato all'Ambiente della Provincia del SUD Sardegna

ambiente.provcarboniaiglesias@legalmail.it

Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna

presidenza@pec.regione.sardegna.it

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

presidente@pec.governo.it

Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

MATTM@pec.minambiente.it

Al Ministro della Salute

seggen@postacert.sanita.it

Al Ministro delle attività produttive

segr.min@pec.mise.gov.it

Al soggetto economico Consorzio Formula Ambiente soc. coop. soc.

formulambiente@pec.it

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di San Sperate

tecnico@pec.comune.sansperate.ca.it

Alla Stazione dei Carabinieri San Sperate

A tutta la cittadinanza tramite l'Albo Pretorio

San Sperate, lì 22/12/2020

IL SINDACO

Enrico Collu

